



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 10 marzo 2000 n.62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio, che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali";

VISTO il D.M. n.267 del 29 novembre 2007: Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto legge n. 250 del 05/12/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 03/02/2006";

VISTO il D.M. 10 ottobre 2008 n.83 contenente le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, in particolare all'articolo 5 comma 10 dove è prevista la revoca del riconoscimento della parità scolastica, con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo, " ... nei seguenti casi: f) mancata attivazione di una stessa classe per più di due anni scolastici consecutivi";

VISTO il D.M. del 28 febbraio 2001 n.488/4691 con il quale è stata riconosciuta la parità scolastica alla scuola materna non statale autorizzata "Carlo Stocchi" con sede in Terni, via Angelo Cesi n.42, Codice Meccanografico TR1A01000G;

VISTA la nota prot.751 del 23 settembre 2016, acquisita al protocollo con n.7161 del 27 settembre 2016, a firma del Legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia "Carlo Stocchi", con la quale si dichiarava la sospensione della attività didattica a decorrere dal 1 settembre 2016 per indisponibilità dei locali dove svolgere l'attività didattica;

VISTA la successiva nota prot.6558 del 12 dicembre 2018, a firma del Legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia "Carlo Stocchi", con la quale si comunicava la mancata riattivazione delle attività didattiche presso la suddetta scuola per l'a.s. 2017/2018;

CONSIDERATO che la Scuola dell'infanzia non statale "Carlo Stocchi" consta di una sola sezione e che la "mancata attivazione di una stessa classe per più di due anni scolastici consecutivi" comporta la cessazione dell'attività didattica della Scuola stessa;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

RITENUTO, quindi, alla luce della normativa vigente e degli atti acquisiti da questo Ufficio, di dover procedere alla revoca della parità scolastica per la Scuola dell'Infanzia “*Carlo Stocchi*” con sede in Terni, via Angelo Cesi n.42, Codice Meccanografico TR1A01000G con conseguente cessazione della stessa;

DECRETA

ART.1 - Per le motivazioni espresse in premessa la revoca della parità scolastica e contestuale cessazione dell'attività della Scuola dell'Infanzia non statale autorizzata “*Carlo Stocchi*” codice meccanografico TR1A01000G, con sede a Terni (TR), Via Angelo Cesi n.42, con decorrenza 1 settembre 2018.

ART.2 – Tutti gli atti scolastici dovranno essere custoditi presso l'Istituto Comprensivo “*Felice Fatati*” con sede a Terni, via delle Terre Arnolfe n.10;

IL DIRIGENTE

Antonella Iunti

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. e norme connesse*

- Al Legale Rappresentante dell'Ente gestore “*Pia Fondazione Autonoma Mons. Vincenzo Tizzani*”
Via Aurelio Saffi n.8 - TERNI
- Al Dirigente Scolastico dell'I.C. “*Felice Fatati*”
Via delle Terre Arnolfe n.10 TERNI
- All'Ufficio IV - Ambito Territoriale di TERNI
- All'Ufficio Ragioneria - SEDE
- All'Albo e al sito web – SEDE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Francesca Iampieri – tel 0744.498239 – email: francesca.iampieri@istruzione.it

*Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino) Web: www.istruzione.umbria.it –
PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEC: direzione-umbria@istruzione.it*